

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale
Titolo VII - Delle sanzioni civili

Art. 186 Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna

Oltre quanto è prescritto nell'[articolo precedente](#) e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.